



Allegato 8

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

“Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”

PR FESR 2021/2027 CCI

2021IT16RFPR014

MANUALE SELEZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Giugno 2025

Indice

1 PREMESSA.....	3
2 FASI DEL PROCEDIMENTO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	3
3 FASE DI SELEZIONE E APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	4
4 <i>Procedure di selezione per la realizzazione di opere pubbliche a regia, l'acquisizione di beni e servizi a regia, l'erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari a titolarità e a regia.....</i>	4
7 <i>Procedure di selezione per la realizzazione di opere pubbliche a titolarità regionale e per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione (a titolarità regionale).....</i>	7
8 FASE DI ATTUAZIONE FISICA, AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI.....	7
9 <i>Adempimenti del soggetto Beneficiario.....</i>	9
28 RENDICONTAZIONE DELLA SPESA.....	23
29 LA RENDICONTAZIONE DELLA SPESA DA PARTE DEL BENEFICIARIO.....	23
30 LA RENDICONTAZIONE DELLA SPESA DA PARTE DEL RDC ALL'AdG.....	24
31 LE RETTIFICHE FINANZIARIE.....	24
32 LA RENDICONTAZIONE DELLA SPESA ALL'AUTORITÀ CON FUNZIONE CONTABILE (OFC).....	24
33 MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI.....	25
34 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE.....	25
35 TRASFERIMENTI.....	26
36 ANAGRAFICA DEI PROGETTI.....	26
37 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.....	27
38 MONITORAGGIO FINANZIARIO.....	27
39 MONITORAGGIO PROCEDURALE.....	28
40 MONITORAGGIO FISICO E DI RISULTATO.....	29
41 STRUMENTI FINANZIARI.....	29
42 SOGGETTI COLLEGATI.....	29
43 TRASPARENZA E COMUNICAZIONE.....	29
.....	30
44 RISPETTO DELLA NORMATIVA SUGLI "AIUTI DI STATO".....	30
45 RISPETTO DELLA NORMATIVA AMBIENTALE.....	33
46 VINCOLI IN TEMA DI PARI OPPORTUNITÀ.....	35

1 PREMESSA

Il presente *Documento* intende fornire un sostegno ai soggetti coinvolti nella progettazione, selezione e attuazione degli interventi previsti dal Programma Regionale (PR) 2021-2027 FESR della Regione Piemonte e, al tempo stesso, fornire indicazioni normative vincolanti per l'attuazione delle operazioni¹, al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito all'art. 73 del Reg. (UE) 2021/1060.

Si richiama, comunque, la necessità che i soggetti impegnati nella gestione ed attuazione dei progetti – ed in particolare i Beneficiari delle operazioni cofinanziate dal PR – tengano presenti, accanto al presente documento, i seguenti riferimenti fondamentali:

- a) testo del “PR 2021-2027 FESR - Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 7270 final del 07/10/2022;
- b) le Schede di Misura approvate con Delibere di Giunta Regionale per l'attuazione delle Azioni del PR;
- c) le Determinazioni Direttoriali/Dirigenziali concernenti l'approvazione dei bandi per l'attuazione delle Azioni del PR;
- d) gli eventuali indirizzi forniti dall'AdG.

Importante: In caso di strumenti finanziari; i) il Beneficiario è l'Organismo che attua lo strumento; ii) le attività e gli obblighi che il presente manuale attribuisce al Beneficiario si indirizzano anche ai destinatari finali (coloro che ricevono il sostegno fornito mediante lo strumento finanziario)

Il *Documento*, oltre alla presente premessa, descrive sinteticamente:

- i. le fasi del procedimento adottate per la selezione e attuazione delle operazioni cofinanziate nell'ambito delle Azioni del Programma (Cap. 2);
- ii. le procedure per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle operazioni (Cap. 3);
- iii. le principali disposizioni da osservare in materia di comunicazione degli interventi (Cap. 4);
- iv. la normativa inerente i principali vincoli di attuazione (Cap. 5).

2 FASI DEL PROCEDIMENTO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il procedimento amministrativo per l'implementazione delle Azioni del PR è caratterizzato da alcune fasi comuni a tutti i progetti finanziati nell'ambito dei tre macroprocessi – Realizzazione di Lavori Pubblici, Acquisto di Beni e Servizi, Erogazione di agevolazioni a unità produttive e soggetti diversi da unità produttive – previsti dal PR.

Le fasi del procedimento in cui si attua ciascun intervento cofinanziato dal PR prevedono:

- selezione ed approvazione delle operazioni

¹ Ai sensi comma 4 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/1060 per operazione si intende: a) “un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi in questione; b) nel contesto degli SF, il contributo del Programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario.

- attuazione fisica e finanziaria dell'intervento
- controllo di primo livello realizzato in itinere ed ex post all'attuazione degli interventi (per la descrizione di tale fase si rimanda al documento dell'AdG "Allegato 3" al Sistema di Gestione e Controllo).

3 Fase di selezione e approvazione degli interventi

4 Procedure di selezione per la realizzazione di opere pubbliche a regia, l'acquisizione di beni e servizi a regia, l'erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari a titolarità e a regia.

5 *Procedura di tipo valutativo*

Per quanto concerne l'attuazione di alcuni interventi, indipendentemente dalla tipologia di macroprocesso, la prima fase è costituita dalla predisposizione del Bando/Disciplinare redatta dal Responsabile di Gestione.

Predisposizione dell'Avviso pubblico (Bando/Disciplinare)

A seguito dell'approvazione della DGR che approva la scheda di misura e contenente gli elementi essenziali del bando, il Responsabile di Gestione definisce una bozza di avviso pubblico.

Il Responsabile di Gestione trasmette la bozza dell'avviso pubblico all'Autorità di Gestione che, attraverso il supporto specialistico dell'Assistenza Tecnica e degli uffici della Direzione Competitività del sistema regionale con competenze trasversali, ne valuta la coerenza con la normativa comunitaria e nazionale, con gli obiettivi ed i contenuti del PR e con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS).

Il Responsabile di Gestione, dopo aver recepito le eventuali modifiche proposte, approva il Bando. L'Avviso pubblico deve contenere tutti i principi informativi del processo di selezione delle operazioni e di quello attinente l'attuazione e rendicontazione, tra i quali la previsione dell'obbligatorietà di alimentazione nel sistema informativo regionale denominato "Pbandi" dei dati di rendicontazione quali-quantitativa del progetto, secondo scadenze predeterminate, nonché l'esplicitazione delle fattispecie legate all'ammissibilità/non ammissibilità delle spesa e, ove ricorre, delle relative quote percentuali ammissibili.

Approvazione e pubblicazione dell'Avviso pubblico

Il Responsabile di Gestione, assume l'impegno delle risorse finanziarie e attiva le procedure per la pubblicazione sul BURP.

I bandi e i documenti allegati agli stessi sono pubblicati sul B.U. della Regione Piemonte e sulla pagina web del portale dedicato alle iniziative e ai bandi della programmazione europea.

Laddove si tratti di Azioni per le quali la gestione e/o il controllo sono state delegate all'Organismo Intermedio, ovvero, nel caso di strumenti finanziari, all'organismo di attuazione di tali strumenti, le iniziative vengono pubblicate anche nella sezione Bandi di tali soggetti.

È prevista, inoltre, la pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - Sezione Amministrazione trasparente.

In ossequio all'art. 49 del Regolamento UE 2021/1060 l'AdG ha implementato un sito web sul quale sono disponibili informazioni sul PR FESR, ivi inclusi gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma. In tale website inoltre è pubblicato il "calendario degli

inviti” a presentare proposte, il quale è aggiornato almeno tre volte l’anno.

Nomina della Commissione di Valutazione

Di norma, le fasi di “Valutazione di merito” prevedono il coinvolgimento di specifici Nuclei di Valutazione composti da personale interno e/o esterno all’Amministrazione regionale, secondo le modalità di composizione delle varie procedure di accesso alle risorse del PR (Bandi, Disciplinari, ecc.).

I comitati di valutazione possono essere costituiti da soli componenti interni ovvero da soggetti interni ed esterni. Essi differiscono nella composizione tenuto conto delle professionalità occorrenti secondo la tipologia di intervento da valutare.

In particolare:

1. i componenti interni (funzionari) della Direzione Competitività del Sistema Regionale e, a seconda della competenza, di altre Direzioni regionali e funzionari dell’OI, sono individuati tenendo conto delle capacità tecniche, professionali e dell’esperienza acquisite;
2. i componenti esterni sono selezionati a seguito di procedura comparativa indetta con avviso pubblico o effettuata ricorrendo a professionalità inserite in specifici albi nazionali o internazionali, pertinenti con l’oggetto del contratto.

I membri dei nuclei di valutazione sottoscrivono una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

Ai fini del controllo delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse redatte ex DPR 445/2000, viene effettuato un controllo a campione delle relazioni esistenti con i potenziali beneficiari mediante apposita verifica sul sistema comunitario ARACHNE.

Ricezione delle istanze di contributo

A seguito della pubblicazione del Bando Pubblico di accesso alle risorse del PR, vengono presentate le domande di contributo da parte dei soggetti previsti dal Bando stesso.

L’invio delle proposte progettuali da parte dei Beneficiari avviene tramite il Sistema Informativo o a mezzo PEC.

Il Sistema provvede in modo automatico, al recupero del/dei moduli firmati digitalmente sulle diverse istanze pervenute e alla loro protocollazione e archiviazione sul Sistema documentale di riferimento dell’Ente (Doqui- Acta per Regione Piemonte). I documenti protocollati vengono smistati e assegnati all’ufficio incaricato dell’istruttoria.

Selezione

Attraverso la presente fase, da un lato si procede alla selezione delle istanze pervenute, dall’altro si perviene all’approvazione ed ammissione al finanziamento degli interventi che rispondono ai requisiti previsti dal Bando e compatibilmente al budget disponibile per l’Azione.

I Soggetti coinvolti nella procedura di selezione delle proposte progettuali dei potenziali Beneficiari sono:

- i. il Responsabile di Gestione o suo soggetto delegato;
- ii. la Commissione di Valutazione (ove prevista).

A seguito della presentazione da parte dei Beneficiari delle proposte progettuali, il Responsabile di Gestione, avvalendosi della propria Struttura, procede all'analisi della ricevibilità e ammissibilità delle proposte medesime.

La selezione è registrata in apposite check list allegate al SiGeCo (**Allegato 12_check list**). In particolare tali check list sono strutturate come segue:

- Ammissibilità formale
- Ammissibilità sostanziale
- Valutazione
- Premialità

Nelle fasi di verifica dell'ammissibilità, i relativi criteri corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria: nel senso, cioè, che l'assenza di uno dei requisiti richiesti (fissati nella procedura di selezione) comporta la conclusione del procedimento e la reiezione della domanda (salvo siano possibili integrazioni applicando l'istituto del soccorso istruttorio ai sensi della L. 241/90 s.m.i.).

Nella fase di valutazione dell'operazione proposta a finanziamento, il giudizio è di tipo "qualitativo". Nell'ambito della fase di verifica dei requisiti di premialità vengono altresì valutati quegli elementi la cui sussistenza comporta il riconoscimento di maggior punteggio e/o di percentuale di contributo aggiuntivo.

Il riconoscimento di un "punteggio premiale" non contribuisce comunque alla soglia minima di qualità prevista dal dispositivo per la selezione delle operazioni.

Concessione del sostegno del PR

Il Responsabile di Gestione, recepisce i risultati della fase di selezione dei progetti e procede alla formalizzazione della concessione dell'agevolazione dandone notifica ai soggetti beneficiari conformemente con quanto in merito previsto dal dispositivo. Qualora nell'ambito dell'operazione sia previsto il "progetto di bilancio" per l'attuazione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari (art. 53, par. 3, lett. b) del Regolamento UE n. 2021/1060), prima della formale concessione del contributo è prevista una fase di negoziazione tra il RdG e il soggetto istante allo scopo di fissare, tra le altre, target intermedi (eventuali) e finali a cui assoggettare l'operazione per l'erogazione del sostegno.

La comunicazione di concessione del contributo indica, per ogni progetto, titolo dell'intervento, importo dell'investimento ammesso, importo massimo del contributo pubblico concesso, modalità generali di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali (ad es. nel caso di aiuti di stato o in de minimis, l'atto di concessione deve riportare il codice COR rilasciato da RNA).

***Importante.** Nel caso di operazioni di cui ai macroprocessi "Acquisizione di beni e servizi" e "Realizzazione di lavori pubblici" il contributo pubblico concesso potrà essere rideterminato in seguito all'espletamento delle attività di affidamento delle opere (lavori, forniture, servizi) e/o di eventuali economie conseguite dal Beneficiario della realizzazione delle attività previste dal progetto. Qualsiasi intervento di modifica del progetto/investimento (di natura tecnica e/o economica) dovrà essere tempestivamente comunicato alla Regione/O.I., che espletterà le necessarie valutazioni circa la conferma, la rimodulazione o la revoca dell'agevolazione.*

6 *Procedura di tipo “concertativo-negoziale”*

Tale procedura, si attua, nell’ambito del PR, a fronte di esigenze rappresentate da soggetti pubblici, coerenti con gli obiettivi delle Priorità del Programma e con i criteri di selezione specifici delle azioni, anche in un’ottica di snellimento delle procedure e dei tempi, nel rispetto comunque dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e nel pieno rispetto delle norme in materia di concorrenza.

Lo schema di **Protocollo di Intesa** viene approvato con Delibera di Giunta regionale con la quale si inquadra il contesto di riferimento su cui gli interventi proposti intendono agire e si dà atto, tra l’altro, della pertinenza e coerenza degli interventi rispetto agli obiettivi delle Priorità del PR.

7 Procedure di selezione per la realizzazione di opere pubbliche a titolarità regionale e per l’acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione (a titolarità regionale)

Tali procedure si applicano nel caso in cui Regione Piemonte coincida con la figura del Beneficiario e, pertanto, debba procedere a selezionare direttamente il soggetto o soggetti che realizzano concretamente l’opera in oggetto.

Anche per tali tipologie di operazioni, ad eccezione di quelli rientranti nella Priorità “Assistenza Tecnica”, le fasi di “predisposizione, approvazione e pubblicazione dell’Avviso pubblico”, “Selezione” e “Concessione” sono conformi all’iter descritto nel paragrafo 2.1.1.1.

In merito all’individuazione del soggetto attuatore si possono seguire due tipologie di procedura:

- affidamento in house;
- affidamento esterno.

L’affidamento in house è lo strumento attraverso il quale un’amministrazione affida il compito di realizzare un determinato intervento ad un soggetto formalmente terzo rispetto ad essa ma sostanzialmente facente parte della propria organizzazione complessiva. Secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria si considerano tali quei soggetti il cui rapporto con l’amministrazione affidante sia caratterizzato da determinati indici di dipendenza (economica, finanziaria, amministrativa) il principale dei quali è rappresentato dal tipo di controllo esercitato che deve essere sostanzialmente analogo a quello che l’amministrazione esercita ordinariamente nei confronti dei propri uffici (cfr. art. 12 della direttiva 2014/24/UE e Art.7 del D. Lgs. 36/2023).

Nel caso di affidamento esterno, sono seguite le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa di riferimento e, in particolare, la selezione dei soggetti fornitori è effettuata conformemente con la normativa vigente in materia di appalti pubblici.

8 Fase di attuazione fisica, amministrativa e finanziaria degli interventi

Prima di procedere agli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi, ogni progetto sarà contraddistinto, oltre che dal titolo e dal CUP, da un codice specifico, assegnato dal sistema informativo del PR.

Al codice viene assegnata grande importanza considerato che lo stesso costituisce il riferimento univoco per il riconoscimento dell’intervento.

A seguito dell’ammissione a finanziamento, si apre la fase di “attuazione fisica, amministrativa e finanziaria” degli interventi, che – in linea generale – può essere riassunta nelle seguenti sotto fasi

procedimentali:

- i. Avvio da parte del Beneficiario delle attività/lavori inerenti la realizzazione fisica dell'intervento: nei casi diversi dalla concessione di aiuti di stato, a partire dalla progettazione fino alla fase di affidamento ed avvio dei lavori o delle attività previste dal progetto ammesso a finanziamento. Nel caso di concessione di aiuti di stato, ove previsto dalla base giuridica applicabile, l'investimento è avviato successivamente alla presentazione della domanda ²(vedasi par. 2.2.1.2.2);
- ii. Eventuale rideterminazione del costo dell'investimento ammesso a finanziamento e, di conseguenza, del contributo pubblico del PR concesso, ad esempio, a seguito della conclusione delle procedure di affidamento delle opere o di altri elementi non noti o sopravvenuti che comportino modifiche all'originario quadro di spesa;
- iii. Eventuale richiesta alla Regione/Organismo Intermedio dell'anticipazione del contributo pubblico (se previsto dal Bando);
- iv. Presentazione alla Regione/Organismo Intermedio (O.I.) da parte del Beneficiario degli stati di avanzamento del progetto finanziato e della documentazione giustificativa di spesa³, con successiva erogazione – da parte della Regione/O.I. – delle tranche di contributo pubblico;
- v. Realizzazione – da parte della Regione/O.I. – dei controlli di primo livello, attraverso sia verifiche amministrative sulla documentazione di spesa, sia verifiche in loco presso il Beneficiario;
- vi. Eventuale presentazione alla Regione/O.I. da parte del Beneficiario di modifiche e/o varianti al progetto, ai fini della loro approvazione;
- vii. Eventuali procedimenti – da parte della Regione/O.I. nei confronti del Beneficiario – di revoche (totali o parziali), recuperi o sanzioni;
- viii. Predisposizione da parte del Beneficiario ed invio alla Regione/OI degli atti/verbali finali relativi alla conclusione dell'intervento;
- ix. Determinazione – da parte della Regione/O.I. – dell'importo definitivo del contributo pubblico da erogare al Beneficiario.

9 Adempimenti del soggetto Beneficiario

Il beneficiario di un progetto, come si è visto anche in precedenza, è definito, secondo l'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, come *“un organismo pubblico o privato, dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP») ,*

² La condizione dell'avvio dei lavori in un momento successivo alla presentazione della domanda, se del caso, può essere comunque prevista dal dispositivo anche nei casi in cui non sia resa necessaria da una disposizione dell'Unione, come nel caso di aiuti “de minimis”. Al fine della definizione del concetto di “Avvio dei lavori”, è opportuno utilizzare l'univoca definizione del concetto di cui all'Art. 2(23) GBER: *“la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito”*.

³ Nel caso di utilizzo delle opzioni di semplificazione dei costi (OSC), si farà riferimento alla produzione della documentazione prevista a dimostrazione del soddisfacimento delle condizioni per l'erogazione del rimborso.

l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla; nel contesto degli aiuti «de minimis» lo Stato membro può decidere che il beneficiario ai fini del presente regolamento è l'organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione dell'operazione; nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione”.

Il beneficiario del finanziamento, secondo la definizione regolamentare, viene, quindi, identificato come responsabile dello svolgimento delle attività legate alla realizzazione dell'intervento.

Il soggetto beneficiario del finanziamento, pertanto, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari che disciplinano la propria attività istituzionale, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al presente documento e di quelle contenute nel provvedimento di ammissione al finanziamento assumendosi la completa responsabilità della realizzazione dell'intervento. La Regione Piemonte, gli Organismi Intermedi e, nel contesto degli strumenti finanziari attuati sotto la responsabilità dell'AdG, gli organismi di attuazione, resteranno estranei ad ogni rapporto nascente con terzi in relazione all'attuazione dell'intervento e saranno totalmente esenti da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

10 Realizzazione Lavori Pubblici e Acquisti di Beni e servizi

Di seguito vengono descritti i principali adempimenti a cui sono assoggettati i Beneficiari di un contributo del PR che realizzano interventi nell'ambito del processo Realizzazione Lavori pubblici e Acquisto di Beni e servizi.

Si ricorda che deroghe ai principi generali di seguito riportati e/o ulteriori specificazioni possono essere riportate nei singoli Bandi di accesso ai finanziamenti ovvero negli atti di concessione del contributo del PR.

11 Obblighi del Beneficiario

La formalizzazione dei finanziamenti tramite provvedimento della struttura regionale impone ai soggetti beneficiari di:

- a) iscrivere il sostegno a carico del PR in uno specifico capitolo di entrata e garantire una gestione contabile codificata o separata dalle spese rispetto ad altri programmi di investimento in modo da consentire un'agevole ricostruzione del processo contabile, in caso di azioni di controllo da parte degli organi comunitari, nazionali e regionali;
- b) deliberare lo stanziamento necessario alla realizzazione dell'intervento;
- c) procedere all'avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione dell'intervento (nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici) e, nel caso di lavori, in materia ambientale nonché con le prescrizioni e le raccomandazioni espresse (eventualmente) in sede di concessione della sovvenzione.

Il beneficiario si impegna, inoltre, a rispettare anche i seguenti obblighi⁴:

⁴ Ulteriori e specifici obblighi per il Beneficiario potranno essere definiti in considerazione dei contenuti della misura

- i. attivare le procedure di affidamento dei lavori e/o per la fornitura di beni e/o per l'acquisizione di servizi previsti dal progetto garantendo il rispetto e la conformità con la normativa di riferimento;
- ii. consentire l'accesso ai luoghi ove si realizza l'intervento per lo svolgimento delle attività di controllo da parte degli organismi comunitari, nazionali e regionali, anche mettendo a disposizione documenti, informazioni e dati in suo possesso relativi all'intervento;
- iii. comunicare tempestivamente alla Regione ogni modifica e/o variante che si intenda apportare al progetto ammesso al finanziamento, subordinandone l'autorizzazione all'assenso espresso da parte delle strutture regionali/OI che hanno concesso il contributo;
- iv. nei casi di lavori pubblici, rispettare gli impegni assunti per effetto dell'ammissione del progetto al finanziamento, per quanto riguarda la funzionalità dell'opera e la sua destinazione d'uso;
- v. partecipare ai tavoli tecnici che l'Autorità di Gestione potrà convocare presso la sede regionale per la verifica dello stato di avanzamento procedurale dell'intervento;
- vi. in caso di rendicontazione a costi reali, rendicontare le spese effettivamente sostenute fornendo la documentazione giustificativa di spesa e quella relativa alla procedura di gara poste in essere, ovvero, nel caso di rendicontazione a costi semplificati, fornire la documentazione necessaria per la verifica delle condizioni che costituiscono la base per il rimborso;
- vii. assicurare la realizzazione dell'intervento nei tempi e in conformità con il progetto presentato e ammesso a finanziamento;
- viii. garantire l'invio, nelle modalità definite dall'AdG, dei dati e delle informazioni relativi al monitoraggio periodico sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del progetto;
- ix. osservare le disposizioni unionali in materia di comunicazione ai sensi dell'art. 50 del Regolamento UE 2021/1060;
- x. assicurare la corretta gestione e manutenzione delle opere realizzate, garantendo altresì l'immunizzazione degli effetti del clima per gli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno 5 anni in conformità con quanto indicato nel bando/disciplinare;
- xi. restituire i contributi erogati (maggiorati di interessi) in caso di inadempimento degli impegni assunti che abbiano comportato la revoca (totale o parziale) del finanziamento o di mancata esecuzione dell'intervento;
- xii. mantenere una contabilità separata del progetto ovvero una codifica contabile

adeguata e conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'investimento realizzato, predisponendo un "fascicolo di progetto" da conservare secondo le modalità indicate nell'atto di concessione del contributo del PR. Tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli che saranno effettuati dalla Regione, dall'Amministrazione statale, dai servizi della Commissione U.E., da altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati. La documentazione di progetto deve essere conservata dal beneficiario ed eventualmente messa disposizione degli organismi suddetti secondo le prescrizioni dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060;

xiii. fornire i dati relativi al "titolare effettivo"⁵ sul sistema informativo.

12 Flussi finanziari

Il contributo pubblico concesso a valere sul PR è erogato, su richiesta del soggetto beneficiario ed in base allo stato avanzamento lavori.

In generale, la Regione effettua i pagamenti del contributo pubblico ai Beneficiari con le modalità di seguito specificate:

- a) anticipazione: una quota percentuale del contributo pubblico concesso, indicata nel bando di accesso ai finanziamenti – che può variare per ciascuna Azione del PR – secondo le disposizioni previste dal Bando. Nel caso in cui il beneficiario non sia un ente pubblico, alla richiesta del primo acconto (anticipazione), dovrà presentare una fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari a quello

⁵ DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, Art. 3(6) definizione di «titolare effettivo»: **la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività** e che comprende almeno: a) in caso di società: i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari. Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3); ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto; b) in caso di trust: i) il costituente; ii) il o i «trustee»; iii) il guardiano, se esiste; iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico; v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi; c) in caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).

dell'anticipazione stessa, la quale potrà essere svincolata solo al momento della certificazione di regolare esecuzione e di spesa degli interventi autorizzati;

- b) erogazione: una o più ulteriori quote percentuali del contributo al raggiungimento di predefiniti livelli di spesa o al verificarsi di ulteriori condizioni, conformemente con quanto previsto dal bando, previa presentazione della documentazione prescritta dallo stesso (ovvero, dal disciplinare) e illustrata nelle pagine precedenti;
- c) saldo del contributo previa presentazione della documentazione prescritta dal bando/disciplinare e illustrata nelle pagine precedenti.

Il versamento delle quote di contributo pubblico avverrà dopo l'accertamento e la verifica, da parte degli uffici regionali incaricati, della conformità della realizzazione con quanto previsto nel progetto finanziato e della ammissibilità dei costi sostenuti.

In particolare, il flusso finanziario dalla Regione a favore del Beneficiario avviene nel modo che segue:

- a) il RdC emette l'atto di liquidazione;
- b) la Ragioneria delegata effettua un controllo di regolarità contabile;
- c) la Ragioneria centrale ordina il pagamento (mandato);
- d) la Tesoreria eroga le risorse a favore del Beneficiario.

In presenza di un OI, la Regione emette l'atto di liquidazione a favore dell'Organismo stesso ai fini del trasferimento delle risorse impegnate a favore della misura da gestire. L'OI erogherà le tranches di contributo tramite gli uffici preposti.

Inoltre, nel caso in cui, a seguito della verifica finale per il saldo del contributo pubblico, venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, l'entità del contributo sarà ridotta proporzionalmente, fermo restando che dovrà essere assicurata la funzionalità dell'operazione realizzata.

13 Rinunce

I soggetti che non intendano o non possano procedere alla realizzazione dell'intervento, ne devono dare immediata comunicazione per rendere possibile l'immediato riutilizzo delle risorse a favore di altri interventi in lista di attesa o di altre Azioni del PR, onde non incorrere in responsabilità contabile conseguente alla retrocessione o decurtazione dei fondi comunitari.

Il Beneficiario, inoltre, dovrà provvedere alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti a titolo di anticipazione o erogazioni parziali sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

La Regione e/o l'Organismo Intermedio si riserveranno di tener conto, in occasione di futuri finanziamenti, delle inadempienze riscontrate rispetto alla raccomandazione sopra esposta.

14 Proroghe

L'Autorità di Gestione intende limitare il più possibile la concessione di proroghe sui tempi di realizzazione e di ultimazione delle operazioni previsti al momento della concessione del contributo, al fine di non pregiudicare gli obiettivi di avanzamento della spesa del PR attesi i vincoli in materia di disimpegno automatico delle risorse comunitarie che risultassero inutilizzate nei termini temporali previsti dai regolamenti unionali, nonché in considerazione degli ulteriori target

riconducibili al Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'art. 16 del regolamento UE n. 2021/1060.

Le richieste di proroga, pertanto, saranno prese in considerazione e, se del caso, consentite solo se motivate e purché ciò non comporti la sanzione del disimpegno automatico a danno della Regione.

Il soggetto a tal fine dovrà:

- i. inoltrare formale e motivata richiesta di proroga alla Direzione Regionale competente/O.I. al più tardi entro i 30 giorni antecedenti la data di conclusione dell'operazione fissata nel provvedimento di concessione del contributo;
- ii. corredare tale richiesta con le motivazioni atte a dimostrare il carattere di eccezionalità alla base della richiesta di proroga.

15 Modifiche e varianti

Ove il Bando le preveda, il beneficiario dovrà comunicare tutte le variazioni che determinano l'attivazione di modifiche o varianti in corso di esecuzione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici. Il beneficiario a tal fine deve:

- inoltrare al Responsabile di Gestione formale e motivata richiesta di variazione/ modifica o variante ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici;
- corredare la richiesta con le motivazioni della richiesta di variazione e con il raffronto tra quadro economico dell'intervento approvato ed il nuovo quadro economico a seguito di variazione tecnica/modifica o variante;
- per le variazioni che determinino l'attivazione di varianti o modifiche ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici: corredare la richiesta con la documentazione relativa.

Il Responsabile di gestione verifica la coerenza e la congruenza della variazione con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto. Il Responsabile del controllo sugli Appalti (RdA), ove previsto, effettua i controlli di conformità delle predette varianti o modifiche ai sensi delle disposizioni di riferimento. Sulla base del positivo esito dei controlli effettuati dal RdA, il RdG autorizza le variazioni e/o varianti e modifiche e ne informa il RdC. Per quanto concerne le variazioni economiche, esse saranno valutate dal RdC in fase di esame della rendicontazione della spesa. Potranno essere ammesse eventuali varianti/modifiche/variazioni al progetto predisposte ed approvate nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici, qualora:

- non prevedano interventi e/o tipologie di investimento non ammissibili al finanziamento del PR;
- non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie del progetto e/o compromettano la razionalità e la validità tecnico-economica dell'investimento ammesso.

16 Revoca dei finanziamenti

La Regione potrà procedere alla revoca parziale o totale del contributo pubblico nei seguenti casi (salvo diversa o ulteriore disposizione prevista nel bando pubblico di accesso ai finanziamenti del PR o da altra disposizione regionale):

- mancato avvio o interruzione dei lavori anche per cause non imputabili al beneficiario;

- qualora il beneficiario non destini il contributo agli scopi che ne motivarono l'ammissione a finanziamento;
- nel caso di contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti;
- nel caso di mancato rispetto del principio di stabilità delle operazioni;
- qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di contributo e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale il contributo può essere concesso;
- qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi per esso previsti, dal provvedimento di ammissione a finanziamento e delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti;
- qualora il beneficiario non consenta l'effettuazione dei controlli alla Regione ovvero ai soggetti da questi incaricati, o non produca la documentazione a tale scopo necessaria.

Nel caso in cui, a seguito della verifica finale - in fase di erogazione del saldo del contributo pubblico – venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, l'entità del contributo sarà ridotta proporzionalmente, fermo restando che deve essere assicurata la funzionalità dell'operazione realizzata.

Qualora venga disposta la revoca totale del contributo, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare dei contributi erogati. In caso di revoca, il beneficiario dovrà restituire l'importo erogato, maggiorato del tasso di interesse. In caso di mancata restituzione nei termini previsti l'AdG provvederà ad incaricare l'agente della riscossione per procedere con la riscossione coattiva e, contestualmente, trasmetterà un atto di "denuncia" alla sezione regionale della Corte dei Conti.

17 *Erogazione di agevolazioni a imprese e soggetti diversi da imprese*

In questo paragrafo vengono descritti i principali adempimenti a cui sono assoggettati i Beneficiari di un contributo del PR che realizzano interventi nell'ambito del Macroprocesso "Erogazione di agevolazioni a imprese e soggetti diversi da imprese".

Si ricorda che ulteriori specificazioni possono essere riportate nei singoli Bandi di accesso ai finanziamenti ovvero negli atti di concessione del contributo del PR.

18 Obblighi del Beneficiario

La formalizzazione dei finanziamenti tramite provvedimento della struttura regionale o dell'Organismo Intermedio impone ai soggetti beneficiari di:

- a) attivare le procedure per l'avvio e la realizzazione delle attività previste dal progetto, garantendo la conformità dell'intervento rispetto alle prescrizioni e le raccomandazioni espresse (eventualmente) in sede di ammissione al finanziamento;
- b) rispettare il principio di stabilità delle operazioni come definito dall'art. 65 del

Regolamento UE 2021/1060.

Il beneficiario destinatario di una misura di sostegno del PR si impegna a realizzare l'intervento e a rispettare i seguenti obblighi:

- i. comunicare tempestivamente alla Regione e/o all'Organismo Intermedio, per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte di quest'ultimi, di ogni variazione riguardante la tempistica di realizzazione del progetto ammesso a finanziamento tale da comportare una durata superiore a quella inizialmente prevista;
- ii. comunicare tempestivamente alla Regione e/o all'Organismo Intermedio, ai fini della conferma o revoca del contributo, di eventuale variazione della titolarità del progetto;
- iii. consentire l'accesso ai luoghi ove si realizza l'intervento per lo svolgimento delle attività di controllo da parte degli organismi comunitari, nazionali e regionali, anche mettendo a disposizione documenti, informazioni e dati in suo possesso relativi all'intervento;
- iv. rispettare gli impegni assunti con l'ammissione del progetto al finanziamento, per quanto riguarda la destinazione d'uso dei beni oggetto dell'intervento;
- v. fornire la documentazione contabile riguardante gli atti di pagamento effettivamente sostenuti per la realizzazione dell'intervento, salvo quanto previsto per le forme di sovvenzione di cui all'art. 53, par. 1, lett. b), c), d) del Regolamento UE n. 2021/1060;
- vi. rendicontare le spese effettivamente sostenute fornendo la documentazione giustificativa di spesa comprensiva dei mezzi di prova dei relativi accreditamenti ai soggetti fornitori di beni/servizi, salvo quanto previsto per le forme di sovvenzione di cui all'art. 53, par. 1, lett. b), c), d) del Regolamento UE n. 2021/1060;
- vii. assicurare la realizzazione dell'intervento nei tempi e in conformità con il progetto presentato e ammesso a finanziamento;
- viii. garantire l'invio dei dati e delle informazioni ai fini del monitoraggio periodico sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del progetto;
- ix. garantire la messa a disposizione delle informazioni necessarie ai fini dell'attuazione del monitoraggio specifico effettuato relativamente agli aspetti trasversali del programma ed alle attività di valutazione del PR;
- x. osservare la normativa comunitaria inerente la trasparenza e comunicazione che renda noto, ai beneficiari e all'opinione pubblica, in merito il ruolo svolto dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione per la realizzazione degli interventi;
- xi. assicurare la corretta gestione e manutenzione delle opere realizzate e/o dei beni acquistati; nel caso di investimenti in infrastrutture con durata attesa di almeno 5 anni, garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima secondo le prescrizioni

del Bando;

- xii. restituire i contributi erogati (maggiorati di interessi) in caso di inadempimento degli impegni assunti che abbiano comportato la revoca (totale o parziale) del finanziamento o di mancata esecuzione e/o interruzione dell'intervento;
- xiii. mantenere una contabilità separata del progetto o una codificazione contabile adeguata e conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'investimento realizzato, predisponendo un "fascicolo di progetto". Tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli che saranno effettuati dalla Regione, dall'Amministrazione statale, dai servizi della Commissione, da altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati. La documentazione di progetto deve essere conservata dal beneficiario ed eventualmente messa a disposizione degli organismi suddetti secondo le tempistiche indicate nell'art. 82 del Regolamento UE 2021/1060;
- xiv. fornire i dati relativi al "titolare effettivo"⁶ sul sistema informativo.

19 Avvio degli interventi

La tempistica di realizzazione degli interventi da parte del Beneficiario deve rispettare le scadenze prescritte nel Bando ovvero nell'atto di concessione del finanziamento.

Per inizio attività dell'intervento si intende il primo impegno giuridicamente vincolante assunto per ordinare attrezzature, macchinari e impianti ovvero inerente le spese ammissibili al contributo del

⁶ DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, Art. 3(6) definizione di «titolare effettivo»: **la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività** e che comprende almeno: a) in caso di società: i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il soggetto giuridico attraverso il possesso, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente di azioni o diritti di voto o altra partecipazione in detta entità, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi, ad eccezione di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente al diritto dell'Unione o a standard internazionali equivalenti che garantiscono una trasparenza adeguata delle informazioni sugli assetti proprietari. Una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente detenuta da una persona fisica costituisce indicazione di proprietà diretta. Una percentuale di azioni del 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 % del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, ovvero da più società, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere che una percentuale inferiore possa costituire indicazione di proprietà o di controllo. Il controllo attraverso altri mezzi può essere determinato, tra l'altro, in base ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3); ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e purché non vi siano motivi di sospetto, non è individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto i), o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, i soggetti obbligati conservano le registrazioni delle decisioni adottate al fine di identificare la titolarità effettiva ai sensi del punto i) e del presente punto; b) in caso di trust: i) il costituente; ii) il o i «trustee»; iii) il guardiano, se esiste; iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o il soggetto giuridico; v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi; c) in caso di soggetti giuridici quali le fondazioni e istituti giuridici analoghi ai trust, la persona o le persone fisiche che detengono posizioni equivalenti o analoghe a quelle di cui alla lettera b).

PR.

Nel caso in cui il sostegno alle imprese è concesso in conformità con le norme in materia di aiuti di stato (Art. 107(1) TFUE), si applicano le pertinenti disposizioni in materia di effetto incentivante (cfr. anche par. 2.2 del presente Manuale).

20 Comunicazione stati avanzamento della spesa

Il Beneficiario è tenuto a rispettare la tempistica relativa alla comunicazione periodica dell'avanzamento della spesa alla Regione e/o Organismo Intermedio, sulla base delle scadenze specificate nel bando.

21 Comunicazione di conclusione dell'intervento

I beneficiari sono tenuti, entro il termine stabilito dal bando di accesso al finanziamento, ad inviare la rendicontazione finale della spesa secondo le specifiche modalità e utilizzando gli strumenti indicati dalla Regione/O.I...

22 Flussi finanziari

Il contributo pubblico concesso a valere sul PR potrà essere erogato, dalla Regione/OI, su richiesta del soggetto beneficiario a titolo di anticipazione e/o in base allo stato avanzamento della spesa, sulla base delle specifiche modalità definite nei bandi pubblici di accesso ai finanziamenti.

Di norma, alla richiesta del primo acconto a titolo di anticipazione, il Beneficiario dovrà presentare una fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari a quello dell'anticipazione stessa, la quale potrà essere svincolata contestualmente all'erogazione del saldo. Eccezioni, in relazioni a specifiche situazioni, sono riportate nei singoli bandi di accesso ai finanziamenti del PR.

Il versamento delle quote di contributo pubblico sulla base dello stato di avanzamento della spesa, nonché il saldo finale del contributo da parte del RdC, avverranno dopo l'accertamento e la verifica da parte degli uffici regionali e/o dell'Organismo Intermedio incaricati, della conformità della realizzazione con quanto previsto nel progetto finanziato e della pertinenza e della congruità dei costi sostenuti.

In particolare, il flusso finanziario a favore del Beneficiario avviene nel modo che segue:

- a) il RdC emette l'atto di liquidazione
- b) la Ragioneria delegata effettua un controllo di regolarità contabile
- c) la Ragioneria centrale ordina il pagamento (mandato)
- d) la Tesoreria eroga le risorse a favore del Beneficiario

In presenza di un OI, la Regione emette l'atto di liquidazione a favore dell'Organismo stesso ai fini del trasferimento delle risorse impegnate a favore della misura da gestire. L'OI erogherà le tranches di contributo tramite gli uffici preposti.

Nel caso in cui, a seguito della verifica finale per il saldo del contributo pubblico, venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, l'entità del contributo sarà ridotta proporzionalmente, fermo restando che dovrà

essere assicurata la funzionalità dell'operazione realizzata.

23 Rinunce

I Beneficiari del contributo pubblico del PR che non intendano o non possano procedere alla realizzazione dell'intervento, ne devono dare tempestiva comunicazione alla Regione/O.I, per rendere possibile l'immediato riutilizzo delle risorse a favore di altri interventi in graduatoria o di altre Azioni del PR, al fine di non incorrere in responsabilità contabile conseguente alla retrocessione o decurtazione dei fondi comunitari.

Il Beneficiario, inoltre, dovrà provvedere alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti a titolo di anticipazione o erogazioni parziali sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

La Regione e/o l'Organismo Intermedio si riserveranno di tener conto, in occasione di futuri finanziamenti, delle inadempienze riscontrate rispetto alla raccomandazione sopra esposta.

24 Proroghe

L'Autorità di Gestione intende limitare il più possibile la concessione di proroghe sui tempi di realizzazione e di ultimazione delle attività previsti al momento della concessione del contributo, al fine di non pregiudicare gli obiettivi di avanzamento della spesa del PR attesi i vincoli in materia di disimpegno automatico delle risorse comunitarie che risultassero inutilizzate nei termini temporali previsti dai regolamenti unionali, nonché in considerazione degli ulteriori target riconducibili al Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'art. 16 del Regolamento UE 2021/1060.

Le richieste di proroga, pertanto, saranno prese in considerazione e, se del caso, consentite solo se adeguatamente motivate. Il soggetto a tal fine dovrà:

- i. inoltrare formale e motivata richiesta di proroga alla Direzione Regionale competente/O.I. al più tardi entro i 30 giorni antecedenti il termine di conclusione dell'operazione fissato nel cronoprogramma allegato in fase di presentazione della domanda di finanziamento o diverso termine fissato con gli atti dell'Amministrazione di autorizzazione alla modifica dei tempi di realizzazione dell'intervento;
- ii. corredare tale richiesta con le motivazioni atte a dimostrare il carattere di eccezionalità alla base della richiesta di proroga a condizione che ciò non comporti la sanzione del disimpegno automatico a danno della Regione.

25 Modifiche e varianti

La variazione della titolarità del progetto deve essere tempestivamente comunicata alla Regione/O.I. che provvederanno a verificare se sussistano i presupposti per la conferma del finanziamento.

Analoga valutazione e approvazione preventiva della Regione/OI è necessaria per richieste di aumento/diminuzione/sostituzione di soggetti, nel caso di progetti realizzati da più soggetti partecipanti al progetto.

La variazione riguardante la tempistica di realizzazione del progetto originario deve essere

preventivamente autorizzata dalla Regione/O.I.

La variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto, ove non preventivamente autorizzata dalla Regione/O.I. sarà valutata, in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto, al momento delle rendicontazioni intermedie o della verifica finale.

Le richieste di variazione sono presentate dal Beneficiario al più tardi entro i 30 giorni antecedenti il termine di conclusione dell'operazione fissato nel cronoprogramma allegato in fase di presentazione della domanda di finanziamento o diverso termine fissato con gli atti dell'Amministrazione di autorizzazione alla modifica dei tempi di realizzazione dell'intervento.

I singoli bandi di accesso ai contributi potranno prevedere soglie percentuali, rispetto al totale delle spese ammissibili, rispettate le quali sono ammesse le variazioni economiche al progetto per le quali è sufficiente che il beneficiario si limiti ad effettuare una comunicazione alla Regione/O.I..

26 Revoca dei finanziamenti

La Regione e/o l'Organismo Intermedio potranno procedere alla revoca totale o parziale dell'agevolazione concessa nei seguenti casi (salvo diversa o ulteriore disposizione prevista nel bando pubblico di accesso ai finanziamenti del PR):

- mancato avvio o prolungata interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili ai beneficiari;
- qualora il soggetto beneficiario destini il finanziamento a scopi diversi rispetto a quanto previsto nel progetto ammesso a finanziamento;
- nel caso che il finanziamento sia stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti;
- nel caso di violazione del principio di stabilità delle operazioni;
- in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il finanziamento regionale;
- l'assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), per effetto del comportamento fraudolento del Beneficiario
- qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nel progetto e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale, ai sensi del presente bando, lo stesso finanziamento può essere concesso;
- qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dalla Regione Piemonte e/o dall'Organismo Intermedio, e/o da altri soggetti da questi incaricati, emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dai bandi, dagli atti o provvedimenti che vi danno attuazione, dall'atto di concessione /convenzione e dalla normativa (nazionale, regionale o comunitaria) di riferimento;
- nel caso in cui, per effetto della revoca disposta in danno di alcuno dei beneficiari o per modificazioni sopravvenute nel raggruppamento dei soggetti attuatori, il programma/progetto subisca modificazioni tali da pregiudicarne la realizzazione o da ridurne considerevolmente gli effetti attesi.

Nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato e riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione del contributo pubblico, si procederà – di norma – alla revoca parziale dell'agevolazione con conseguente

riduzione del sostegno in misura corrispondente all'importo eccedente il finanziamento concesso e/o eventualmente già erogato (maggiorato degli interessi), commisurato alle spese non riconosciute ammissibili o comunque non rendicontate.

Il bando può prevedere una soglia minima di spese ammissibili da rendicontare al di sotto della quale si procede alla revoca totale del sostegno del PR.

In caso di revoca, ove ne ricorrano le condizioni, il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato non dovuto, maggiorato del tasso di interesse. In caso di mancata restituzione nei termini previsti l'AdG provvederà ad incaricare l'agente della riscossione per procedere con la riscossione coattiva e, contestualmente, trasmetterà un atto di "denuncia" alla sezione regionale della Corte dei Conti.

27 Fase di controllo

Le attività di controllo nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del PR FESR 2021/2027 vertono su due componenti principali:

- la verifica delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di finanziamento/manifestazione di interesse e della documentazione presentata ed eventualmente (anche attraverso controllo in loco) dell'opera/attività realizzate in fase di attuazione dell'intervento;
- la verifica del rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, realizzativi ecc.) che il Beneficiario si assume con la sottoscrizione della richiesta ed accettazione del contributo pubblico.

I controlli sono dunque effettuati nelle diverse fasi che compongono il procedimento amministrativo, ed in particolare:

- i. ex ante, per la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi inerenti la domanda di accesso al contributo, durante la fase di selezione ed approvazione delle operazioni;
- ii. in itinere, in coerenza con la *valutazione dei rischi* di cui all'art. 74, p.2, del Regolamento UE 2021/1060, per la verifica, durante l'attuazione fisica e finanziaria degli interventi finanziati dal PR, della completezza e della veridicità dei contenuti della documentazione inerente agli stati di avanzamento lavori/attività e di spesa (questi ultimi al di fuori delle ipotesi di costi semplificati);
- iii. ex post, effettuati successivamente alla conclusione dell'intervento, per la verifica sia della veridicità delle dichiarazioni emesse dal soggetto attuatore sia l'adempimento degli obblighi assunti, in particolar modo, riguardo il corretto impiego dell'opera rispetto alle finalità d'uso previste dal PR.

I Regolamenti unionali, infatti, richiamano costantemente l'importanza dei controlli come garanzia dell'efficienza e della trasparenza sia dei contenuti che delle procedure degli interventi realizzati, dettando precise disposizioni in merito alla loro organizzazione ed agli adempimenti da rispettare ad ogni livello di responsabilità.

L'AdG ha definito le modalità ed i contenuti relativi alle verifiche di primo livello poste in essere dai Responsabili regionali e/o degli Organismi Intermedi nei confronti dei progetti finanziati dal PR nell'ambito del "Manuale delle verifiche di gestione" al quale si rimanda per maggiori approfondimenti.

28 RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

29 La rendicontazione della spesa da parte del Beneficiario

I beneficiari degli interventi inviano periodicamente, conformemente con quanto previsto dal Bando, alla Regione/O.I. – utilizzando gli strumenti telematici messi a disposizione dall'AdG – la documentazione inerente la spesa sostenuta per la realizzazione del progetto.

L'intero investimento ammesso a finanziamento deve essere rendicontato dal beneficiario entro i termini stabiliti per l'ultimazione del progetto.

La documentazione inerente le spese effettivamente sostenute dal beneficiario (fatture quietanzate o documentazione probatoria equivalente) deve essere obbligatoriamente presentata per la rendicontazione alla Regione/O.I., a seconda dei casi, secondo la tempistica e le modalità indicate nel bando di accesso ai finanziamenti.

In caso di applicazione di **opzioni di semplificazione dei costi**, saranno richiesti documenti per giustificare le quantità dichiarate dal beneficiario o i risultati conseguiti.

Di norma, la **rendicontazione a costi reali** delle spese da parte dei beneficiari alla Regione/O.I. si articola in una:

- i. *rendicontazione in itinere*, che può prevedere anche diverse scadenze temporali nel corso della realizzazione del progetto. Il beneficiario trasmette la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute – in modalità telematica – tenendo conto del quadro complessivo delle spese ammissibili al sostegno del PR. In particolare: (i) la documentazione contabile dovrà essere riferita agli investimenti oggetto del finanziamento e corrispondere alle voci di costo ammesse a finanziamento; (ii) tutta la documentazione giustificativa di spesa deve essere conforme alle disposizioni di legge vigenti e deve essere intestata al beneficiario del finanziamento del PR; (iii) le spese devono essere quietanzate.
- ii. *rendicontazione finale*, da effettuarsi da parte del beneficiario entro un periodo di tempo stabilito dal bando dalla data di conclusione dei lavori/attività previsti dal progetto. In occasione della rendicontazione finale, la Regione/O.I. effettua la c.d. *verifica finale* e provvede all'erogazione del saldo del contributo pubblico al beneficiario.

La verifica finale – nell'ambito della rendicontazione finale – ha come obiettivo di valutare, da parte della Regione/OI, sulla base della documentazione presentata dal beneficiario, e se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso il beneficiario stesso, sia la corrispondenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso al contributo, sia l'effettività, la pertinenza dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale dei progetti finanziati, la Regione/O.I.:

- i. procederà alla liquidazione della quota a saldo del contributo spettante; oppure
- ii. provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria; oppure
- iii. comunicherà al beneficiario le non conformità rilevate. In questo caso, decorso un termine prestabilito dalla ricezione da parte del Beneficiario di tale comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, il procedimento di verifica finale si chiuderà con la liquidazione parziale del contributo spettante oppure con la revoca parziale o totale del contributo spettante.

30 La rendicontazione della spesa da parte del RdC all'AdG

Il Responsabile di Controllo (RdC) dell'Azione:

- riceve – in via telematica– la rendicontazione della spesa presentata dal Beneficiario,
- svolge i controlli amministrativi ed i controlli in loco, secondo le modalità e l'intensità definite dall'AdG,
- provvede alla validazione della spesa.

Il Responsabile di Controllo trasmette, per via telematica le informazioni inerenti i progetti controllati e verificati comprensive delle check list (**Allegato 12_check list**) che registrano le verifiche effettuate.

Nel caso di operazioni rientranti nei macroprocessi per la realizzazione di opere pubbliche o acquisizione di beni e servizi ed in coerenza con le disposizioni dell'AdG in materia di verifiche di gestione basate sull'analisi del rischio, la validazione della spesa da parte del RdC è preceduta dall'esito positivo dei controlli sulle procedure di affidamento da parte del Responsabile dei controlli in materia di appalti individuato dal SIGECO in relazione alla specifica Azione.

31 Le rettifiche finanziarie

Nel caso in cui successivamente alla trasmissione della rendicontazione di spesa da parte del beneficiario alla Regione/O.I., fosse necessario effettuare una modificazione degli importi in precedenza dichiarati, le eventuali compensazioni verranno effettuate all'interno delle dichiarazioni immediatamente successive, evidenziando gli scostamenti e le motivazioni di tali scostamenti.

In tali casi la Regione/O.I. si riserva la facoltà di valutare le motivazioni addotte da parte del beneficiario e di assumere le iniziative conseguenti alla verificata non veridicità delle dichiarazioni rese.

Nel caso di operazioni rientranti nei macroprocessi per la realizzazione di opere pubbliche o acquisizione di beni e servizi, trovano applicazione le rettifiche finanziarie espressamente previste dalla Decisione della Commissione Europea C(2019) 3452 final 14.5.2019 ovvero, in presenza di irregolarità non riconducibili alle casistiche tipizzate, vengono applicati tassi di rettifica forfettari, tenendo conto delle implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione nonché della natura e della gravità delle irregolarità, con particolare riferimento ai fattori seguenti: tutela del livello di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento tra gli operatori economici. Il Responsabile del controllo potrà applicare delle "rettifiche finanziarie" di tipo preventivo, nel senso che tali rettifiche consentono al RdC di validare la spesa ad esclusione della quota irregolare.

32 La rendicontazione della spesa all'Autorità con Funzione Contabile (OFC)

Il Responsabile di Controllo svolge i controlli di primo livello e provvede alla validazione o meno della domanda di rimborso presentata dai beneficiari. La validazione è preceduta dalla compilazione di un'apposita check list, predisposta in ossequio alle disposizioni di riferimento nazionali e unionali. Le domande di rimborso sono messe a disposizione - attraverso il sistema informatico - dall'Autorità di Gestione alle altre Autorità.

A tal fine l'Autorità di gestione:

- archivia gli esiti dei controlli in loco;
- promuove eventuali iniziative dell'AdG nel caso di errori e/o irregolarità individuali e/o sistemiche;
- trasmette informaticamente all'Autorità con funzione contabile la proposta di certificazione della spesa per la successiva trasmissione alla Commissione della domanda di pagamento.

L'Autorità di Gestione dispone nel sistema informativo di una sezione dedicata per ricevere, contabilizzare, verificare, archiviare e trasmettere in via telematica all'Autorità con funzione contabile le Dichiarazioni di spesa e tutta la documentazione relativa.

33 MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Il monitoraggio e la sorveglianza rappresentano elementi indispensabili e qualificanti di ogni progetto finanziato dai Fondi strutturali.

Nell'ambito della programmazione 2021/2027 gli interventi finanziati dal PR FESR Piemonte vengono sorvegliati sulla base delle modalità definite dal Sistema Nazionale di Monitoraggio (Regis SNM) operante presso il MEF-RGS-IGRUE.

Per tutta la durata del progetto, il Beneficiario è tenuto a rilevare i dati di monitoraggio ed a trasmetterli nei tempi stabiliti dall'AdG e secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria e dal PR ed ulteriormente specificate nella comunicazione del provvedimento di concessione del contributo.

I dati di monitoraggio da rilevare per la successiva trasmissione da parte della Regione al Sistema nazionale, riguardano le seguenti macrostrutture:

- procedure di attivazione
- trasferimenti
- dati anagrafici
- procedure di aggiudicazione
- monitoraggio finanziario
- monitoraggio procedurale
- monitoraggio fisico
- strumenti finanziari
- soggetti collegati

L'AdG, in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 72(1)(e) RDC, attraverso il sistema informativo, assicura la disponibilità delle informazioni di cui all'Allegato XVII RDC.

34 Procedure di attivazione

La procedura di attivazione attiene all'insieme delle attività amministrative poste in essere dalle Amministrazioni responsabili dei Programmi, al fine dell'individuazione dei beneficiari e delle operazioni da realizzare. In particolare, le informazioni da rilevare riguardano:

- la tipologia e la descrizione della Procedura di attivazione attuata per l'individuazione del beneficiario;

- il Soggetto /Ente responsabile della Procedura di attivazione
- la tempistica di avvio e di fine della Procedura di attivazione

35 Trasferimenti

La struttura dati inserita in tale sezione consente di tracciare le erogazioni effettuate dall'Amministrazione titolare del Programma in favore di soggetti esterni (sia pubblici, sia privati) nei casi in cui l'Amministrazione stessa non attui direttamente i progetti, indipendentemente dalla qualifica del ricevente (beneficiario, Organismo Intermedio, soggetti attuatori).

36 Anagrafica dei progetti

Il monitoraggio dei “dati anagrafici” che connotano sia il progetto sia i soggetti che intervengono nella sua realizzazione, prevede l'acquisizione delle informazioni identificative, propedeutiche al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale.

In particolare, i dati anagrafici dei progetti che vengono rilevati dal sistema di monitoraggio, riguardano principalmente le seguenti categorie di informazioni:

1. *Informazioni generali*: i dati rilevati dal sistema di monitoraggio riguardano un set minimo di informazioni anagrafiche che consentono di definire alcune caratteristiche del progetto.
2. *Classificazioni*: si tratta di dati rilevati al fine di approfondire gli elementi descrittivi del progetto sopra indicati. In particolare, viene rilevata la collocazione del progetto nel contesto programmatico di riferimento e gli ulteriori elementi propedeutici ad una descrizione più dettagliata delle attività del progetto, esplicitando il riferimento alle tipologie e codifiche utilizzate a livello comunitario e nazionale a fini statistici.
3. *Programma*: si tratta di quei dati che permettono di inquadrare il progetto all'interno del PR (codice progetto, stato progetto, codice Programma, ecc.)
4. *Strumento Attuativo*: vengono rilevate l'insieme delle modalità operative, strumenti e procedure, in grado di garantire, indipendentemente dalla fonte di finanziamento specifica/programma operativo in cui il progetto è finanziato, le migliori condizioni di efficacia ed efficienza per dare attuazione ad una specifica strategia di attuazione di un Programma;
5. *Localizzazione del progetto*: vengono rilevati i dati finalizzati a definire dettagliatamente gli elementi atti a consentire la localizzazione geografica del progetto (es. codici ISTAT della provincia e comune in cui è realizzato l'intervento);
6. *Strumento finanziario*: la struttura consente di associare il progetto al pertinente strumento finanziario;
7. *Anagrafica progetti partenariali*: la presente struttura è stata introdotta per permettere il censimento dei progetti in partenariato.
8. *Matrice di riconciliazione*: la presente struttura si applica al monitoraggio dei programmi finanziati dalla politica di coesione ed è stata aggiunta per rispondere all'esigenza di rendere chiara e giustificata la casistica in cui progetti diversi sono associati ad un medesimo CUP.

37 Procedure di affidamento

La struttura informativa relativa al monitoraggio procedurale del progetto riguarda la sua attuazione in termini temporali, sulla base del pertinente iter procedurale, articolato in specifiche fasi legate alla natura del progetto stesso. Tale rilevazione riguarda anche le procedure di affidamento, o le altre procedure amministrative, funzionali alla realizzazione del progetto nel suo complesso.

Per le attività attuate mediante procedura di affidamento è necessario associare i seguenti step:

- pubblicazione;
- aggiudicazione;
- stipula contratto;
- inizio esecuzione contratto;
- fine esecuzione contratto;
- regolare esecuzione/collauda.

38 Monitoraggio Finanziario

I dati di carattere finanziario oggetto dell'attività di monitoraggio, riguardano *sia la fase di programmazione* degli interventi *sia quella della loro attuazione*.

Nell'ambito della *fase di Programmazione*, con riferimento al finanziamento del progetto, viene prevista la rilevazione puntuale delle fonti di finanziamento e dei relativi provvedimenti di assegnazione.

Per quanto riguarda, invece, *la fase di Attuazione*, i dati rilevati riguardano principalmente– se pur con delle differenze per le tre tipologie di operazioni (Opere pubbliche, Servizi, Erogazione di finanziamenti):

- **Costo ammesso:** vengono rilevate le informazioni inerenti alla quota parte della sua copertura finanziaria (Finanziamento) che risulta ammissibile a valere sul Programma di riferimento;
- **Quadro economico:** si tratta di informazioni inerenti alla declinazione economica del progetto in termini di voci di spesa e relativi importi;
- **Obbligazioni:** corrispondono alle obbligazioni giuridicamente vincolanti (oltre che agli eventuali disimpegni di risorse che possono verificarsi in corso d'opera);
- **Obbligazioni ammesse:** vengono rilevate le informazioni inerenti alla quota parte delle obbligazioni che risulta ammissibile a valere sul Programma di riferimento;
- **Contraenti - Obbligazioni:** la struttura dati consente di associare al progetto un *set* di informazioni inerenti ai soggetti che saranno destinatari di risorse nell'ambito del progetto (es: le ditte che realizzano i lavori, le aziende che forniscono i beni o i servizi, ecc.);
- **Contraenti - Obbligazioni ammesse :** nella presente struttura vengono rilevate le informazioni relative ai soggetti che saranno destinatari di risorse nell'ambito del progetto con specifico riferimento alle somme ammesse al programma;

- **Pagamenti:** viene acquisito un set di informazioni inerenti ai pagamenti (oltre che alle eventuali rettifiche che possono verificarsi in corso d'opera);
- **Pagamenti ammessi:** vengono rilevate le informazioni inerenti alla quota parte dei pagamenti che risulta ammissibile a valere sul Programma di riferimento;
- **Pagamenti percettori** Nella presente struttura vengono rilevate le informazioni relative ai soggetti che, per ciascun pagamento, hanno effettivamente percepito le somme;
- **Pagamenti ammessi percettori:** Nella presente struttura vengono rilevate le informazioni relative ai soggetti che, per ciascun pagamento, hanno effettivamente percepito le somme, con specifico riferimento alle somme ammesse al programma;
- **Economie:** informazioni inerenti alle eventuali economie generate nel corso della sua attuazione, in termini di importi e fonti finanziarie alle quali si riferisce l'economia;
- **Piano dei costi:** vengono rilevate le informazioni inerenti alla pianificazione ed avanzamento del progetto in termini economici e finanziari, rispetto alle annualità di riferimento;
- **Spese certificate:** vengono rilevate le informazioni inerenti alle spese che sono state oggetto di certificazione (ed eventualmente di decertificazione) nell'ambito delle domande di pagamento.

39 Monitoraggio Procedurale

Il monitoraggio procedurale consente di associare al progetto un set di informazioni inerenti alla sua tempistica, in termini di fasi attuative e di date (previste ed effettive).

Di seguito vengono descritti, i dati e le informazioni che vengono rilevati dal sistema di monitoraggio per ciascuna tipologia di operazione prevista dal PR:

- Realizzazione di Lavori Pubblici;
- Erogazione di incentivi a imprese e ad altri soggetti;
- Acquisto di Beni e Servizi.

I dati di Monitoraggio procedurale a livello di progetto da rilevare riguardano le seguenti aree:

- a. **Iter di Progetto:** tali dati consentono di associare al progetto un set di informazioni inerenti alla sua tempistica, in termini di fasi attuative e di date (previste ed effettive).
- b. **Procedure di aggiudicazione:** attengono alle informazioni inerenti le procedure di aggiudicazione attraverso le quali il Beneficiario seleziona il soggetto che realizzerà l'opera. Tali informazioni riguardano sia la tipologia delle procedure di aggiudicazione (es. procedura aperta, ristretta, ecc), sia la tempistica effettiva e prevista per la sua realizzazione.
- c. **Stati di attuazione del progetto:** riguarda lo stato del progetto al momento della rilevazione.

40 Monitoraggio Fisico e di Risultato

Il monitoraggio viene effettuato a livello dei singoli progetti finanziati dal PR allo scopo di fornire ai soggetti coinvolti nel processo di programmazione e attuazione del programma operativo i dati e le informazioni sulla capacità del PR di conseguire i risultati attesi attraverso la corretta ed efficiente utilizzazione delle risorse e degli altri strumenti disponibili.

Gli indicatori fisici e di risultato vengono rilevati a livello di “singolo progetto” per tutte le tipologie di operazioni previste dal PR: realizzazione di Lavori Pubblici; erogazioni di incentivi; acquisto di beni e servizi.

Le tipologie di indicatori rilevati dal sistema di monitoraggio sono le seguenti:

- **Indicatori di risultato:** consentono di associare il progetto agli Indicatori di risultato a cui il progetto contribuisce con la sua realizzazione nell’ambito del Programma di riferimento. E’ necessario indicare se si tratta di un indicatori di risultato comune nazionale/comunitario, ovvero di un indicatore definito direttamente dal programma.
- **Indicatori di output:** tali dati consentono di associare al progetto un set di informazioni inerenti agli Indicatori di output che permettono di misurarne la realizzazione in termini di monitoraggio fisico nell’ambito del Programma di riferimento. È necessario indicare se si tratta di un indicatore di output comune nazionale/comunitario, ovvero di un indicatore definito direttamente dal programma.

41 Strumenti finanziari

In questa sezione del PUC vengono rilevate le informazioni attinenti agli strumenti finanziari quali: Interessi e plusvalenze, effetto leva.

42 Soggetti collegati

La presente struttura dati consente di associare al progetto un set di informazioni inerenti ai soggetti che, a vario titolo, sono ad esso correlabili in quanto coinvolti nel ciclo di vita del progetto, secondo una casistica predefinita di ruoli.

43 TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

I beneficiari del PR devono osservare le disposizioni comunitarie in materia trasparenza e comunicazione secondo quanto previsto dall’art. 50 e dall’allegato IX del (Regolamento (UE) 2021/1060, anche al fine di garantire l’informazione nei confronti dell’opinione pubblica in merito alla natura comunitaria dei fondi con cui viene realizzato il progetto.

44 Rispetto della normativa sugli “Aiuti di Stato”

Richiamato quanto riportato nel PR sul punto, fatte salve ulteriori normative entrate in vigore successivamente all’approvazione del Programma o che saranno in futuro emanate, in particolare si raccomanda l’osservanza dei principi contenuti nella seguente normativa unionale:

- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i in G.U.U.E. L187 del 26 giugno 2014) e s.m.i.;
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

agli aiuti «de minimis» (in G.U.U.E. L del 15 dicembre 2023),;

- Decisione C (2021) 8655 finale del 2 dicembre 2024 relativa all'aiuto di Stato SA. 100380 (2021/N) Italia – Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia e s.m.i.;
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2022/7388);
- Comunicazione della Commissione Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (C/2022/481);
- Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01).

45 Rispetto della normativa in materia di appalti pubblici

In relazione all'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa unionale, come recepita dalla legislazione nazionale, ovvero dalle sole norme nazionali, in particolare per quanto riguarda le procedure da seguire, si indica la normativa cui fare riferimento, evidenziando alcune questioni di maggiore rilevanza o problematicità.

Salve successive modifiche della normativa attualmente vigente, si deve fare riferimento alle seguenti disposizioni:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE;
- Direttiva 2004/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
- Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Legge 14 giugno 2019, n. 55 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,

per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

- Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali (Decreto Semplificazioni);
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 art. 92 comma 2-bis (comunicazione dell'informazione interdittiva antimafia al presidente dell'ANAC);
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia - art. 3 (La disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari);
- Legge 17 dicembre 2010, n. 217 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza (cfr. art. 6, Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari);
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale;
- Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato);
- Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato);
- Linee Guida ANAC n. 1 - Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- Linee Guida ANAC n. 2 - Offerta economicamente più vantaggiosa;
- Linee Guida ANAC n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni;
- Linee Guida ANAC n. 4 - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

- Linee Guida ANAC n. 5 - Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici;
- Linee Guida ANAC n. 6 - Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice;
- Linee Guida ANAC n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016;
- Linee Guida ANAC n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili;
- Linee guida ANAC n. 9 - Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato;
- Linee guida ANAC n. 10 - Affidamento del servizio di vigilanza privata;
- Linee Guida ANAC n. 11 - Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea;
- Linee guida ANAC n. 12 - Affidamento dei servizi legali;
- Linee guida ANAC n. 13 - La disciplina delle clausole sociali;
- Linee Guida ANAC n. 14 - Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato
- Linee Guida ANAC n. 15 - Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici.

46 Rispetto della normativa ambientale

Salve successive modifiche della normativa attualmente vigente, si richiamano le principali norme di riferimento, alle quali vanno aggiunte le normative indicate negli specifici bandi:

- Comunicazione della Commissione al parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Il Green Deal europeo (COM/2019/640 final);
- Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (8° Programma di azione per l'ambiente);
- Regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, tramite la definizione di un sistema di classificazione («tassonomia») delle attività economiche ecosostenibili;
- Regolamento Delegato della Commissione 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica

contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

- Comunicazione della Commissione (2021/C 58/01) Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Comunicazione della Commissione (2021/C 373/01) Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027;
- Raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio: orientamenti di massima per le politiche economiche dei paesi dell'UE e dell'intera Unione europea;
- Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 2009/147/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Regolamento (UE) 2021/1119 del parlamento europeo e del consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»);
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- Direttiva (UE) 2018/2001 del parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Comunicazione della Commissione COM(2021)572 final “ Nuova Strategia della UE per le foreste per il 2030”;
- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- Legge del 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”;
- D.lgs. 8/11/2021, n. 199 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti

rinnovabili;

- D. Lgs. 30.05.2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;
- D. Lgs. 4.07.2014, n. 102 - Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2008 "Approvazione del Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nella pubblica amministrazione";
- Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";
- Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015 "Aggiornamento delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici";
- D.Lgs 3 aprile 2018, n. 34 Strategia Forestale Nazionale approvata con Decreto 23 dicembre 2021, Testo Unico delle Foreste;
- D.Lgs del 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- Circolare MEF n.32 del 30/12/2021 "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente";
- Legge del 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";
- Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448 (Attuazione della Convenzione di Ramsar);
- Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- Legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 179-18293 del 2 novembre 2021 "Approvazione del Piano di Tutela delle Acque";
- Delibera Comitato Istituzionale dell'Autorità di Distretto del bacino del fiume Po
- n. 4 del 20 dicembre 2021, inerente l'adozione del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 200 – 5472 del 15/03/ 2022 - Approvazione del Piano energetico ambientale regionale (PEAR);
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 364 - 6854 del 25/03/2019 - Approvazione del Piano Regionale di qualità dell'aria ai sensi della L.R. n.43 del 3/04/2000.

47 Vincoli in tema di Pari opportunità

Si richiama il rispetto dei principi di pari opportunità nelle sue diverse articolazioni, in particolare riferite all'applicazione delle Leggi di parità in ambito lavorativo nonché alle normative vigenti in tema di occupazione, agli obiettivi comunitari tesi ad incrementare l'occupazione in generale ed in particolare a colmare il forte divario esistente tra occupazione maschile e femminile, all'impegno esistente nel creare maggiori e migliori posti di lavoro per tutti. Inoltre ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Ue n. 2021/1060 la Regione affinché la parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione dei programmi.

Si richiamano le principali norme di riferimento:

- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 2000);
- Trattato di Amsterdam (1997), articoli 2, 3, 13, 118, 119, 136, 137, 141 e 251;
- Trattato di Maastricht (1993), articolo 119.
- Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e legge 10 aprile 1991, n. 125, come modificata dal
- Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196;
- Decreto legislativo n. 198 del 11 aprile 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.